
Da: Alberto Barone [mailto:abarone@notariato.net]

Inviato: lunedì 23 giugno 2008 18.13

A: Sigillo Lista

Oggetto: Cassazione sul trasferimento di azienda all'unico socio-ecco il testo della sentenza

ecco il testo della sentenza

ciao a tutti

Alberto Barone

IMPOSTA REGISTRO

Cass. civ. Sez. V, 15-05-2008, n. 12213

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente

Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere

Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere

Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Ferri n. 11, presso lo studio dell'avv. Valenza Dino;

rappresentato e difeso dall'avv. Mazza Michele, per procura In calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro p.t. e AGENZIA delle ENTRATE in persona dei Direttore p.t.; domiciliati in Roma in via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, da cui sono rappresentati e difesi;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia n. 74.37.01, sez. 37[^], depos. il 2.04.2001;

udita a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11.03.2008 dal Consigliere Dott. Bursese Gaetano Antonio;

Sentito il P.M. in persona del sost. P.G. Dott. De Nunzio Wladimiro, che ha chiesto il rigetto de ricorso.

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

A seguito dello scioglimento della società Tavelli Truck snc ai sensi dell'art. 2272 c.c., n. 4, in conseguenza della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, l'intero capitale sociale veniva trasferito al socio residuo, T.M., che poi proseguiva nell'attività aziendale come ditta individuale. L'ufficio del Registro di (OMISSIS), ritenuta nella fattispecie configurabile un'ipotesi di cessione di azienda, con l'avviso di liquidazione notificato al T., applicava l'aliquota del 3% D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 2, parte 1^a tariffa. Il contribuente si opponeva all'atto impositivo sostenendo che doveva essere applicata la minor aliquota dell'1% trattandosi in sostanza di un caso di cessione di beni.

Il contribuente rimaneva soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito e ricorreva per cassazione avverso la rubricata sentenza delle C.T.R., della Lombardia n. 74.37.01; le amministrazioni intimare resistevano con controricorso.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso, il contribuente denuncia il vizio motivazionale della sentenza impugnata, nel punto in cui il Giudice a quo ha ritenuto assimilabile alla cessione di azienda, la mancata ricostituzione della pluralità di soci della società Tavelli Truck snc con la contestuale prosecuzione dell'attività aziendale da parte del socio residuo. Ad avviso del ricorrente trattasi più propriamente non di una cessione, ma di un'assegnazione di singoli beni soggetta come tale alla tassa di registro con aliquota dell'1%.

La doglianza non ha pregio, atteso che la motivazione della sentenza appare corretta ed immune da vizi logici, avendo il Giudice d'appello esaminato diffusamente ed in modo appropriato la questione in parola (Cass. n. 02869 del 26.02.2003; Cass. 11.06.1998 n. 5802).

Invero, richiamata la nozione civilistica secondo cui l'azienda è l'organizzazione dei beni finalizzata all'esercizio dell'impresa, non v'è dubbio che il Giudice di merito possa configurare la fattispecie di cessione di azienda tutte le volte in cui si sia verificato il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale) dall'imprenditore per l'attività d'impresa, "purchè la nuova produzione si realizzi pur sempre attraverso tale complesso di beni già organizzati dal precedente imprenditore" (Cass. 28.4.1998 n. 4319).

Di recente questa Suprema Corte ha in proposito precisato - sia pure per analogia fattispecie - che "... nell'ipotesi di assegnazione di azienda rientra l'atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell'avvenuta liquidazione della quota, mentre l'altro contestualmente dichiara di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l'attività d'impresa. Ciò in quanto lo scioglimento della società, che a norma dell'art. 2272 c.c., n. 4, si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nei termini di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all'ente, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto; l'attesa semestrale dell'eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l'attività come impresa

individuale. Una siffatta vicenda non integra una trasformazione ne senso tecnico inteso dall'art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma. L'atipica "trasformazione" in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite al fini della successiva estinzione della società stessa (artt. 2311 e 2312 c.c.)" Cass. Sez. 5, n. 3670 del 16/02/2007).

In sintesi dunque il ricorso per cassazione è infondato e dev'essere come tale rigettato.

In considerazione dei profili processuali e sostanziali della fattispecie in esame, si ritiene di dover compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008

----- Original Message -----

From: [Diego Podetti](#)

To: [Riccardo Cinque](#) ; [Arturo Dalla Tana](#) ; [Riccardo Menchetti](#) ; [Sigillo Lista](#)

Sent: Wednesday, June 18, 2008 9:01 AM

Subject: Re: Cassazione sul trasferimento di azienda all'unico socio

La questione va posta anzitutto sul piano civilistico. E' noto che la soggettività giuridica (e la relativa autonomia patrimoniale) delle società personali è strumentale allo scopo dell'esercizio in comune da parte di due o più soggetto dell'attività di impresa che ne costituisce l'oggetto. Al verificarsi di una causa di scioglimento all'oggetto originario si sostituisce quello della liquidazione, finalizzata al soddisfacimento dei creditori sociali e alla estinzione delle passività. Riscossi eventuali crediti ed estinti i debiti la fase della liquidazione è finita, il vincolo sociale si estingue, cessa la autonomia patrimoniale viene meno la strumentale soggettività giuridica ed i soci si ripartiscono il patrimonio già della società secondo le norme della divisione di massa comune. Questo è questo si ricava dal codice civile.

Nel caso di società rimasta con unico socio, se non viene ricostituita la pluralità dei soci che cosa succede una volta estinte tutte le passività? La stessa cosa: cessa la autonomia patrimoniale e la strumentale soggettività giuridica e il patrimonio rimane di proprietà dell'unico socio (ex socio). Quid iuris se tale patrimonio consiste in un complesso di beni organizzato per l'esercizio di impresa, id est una azienda? L'azienda resta di proprietà del'unico ex socio, il quale può venderla, affittarla, oppure smembrarla e vendere i singoli beni. Oppure utilizzarla per proseguire la attività di impresa come imprenditore individuale.

In quest'ultimo caso non si verifica quella destinazione a scopi estranei all'impresa, fiscalmente rilevante, agli effetti dell'IVA, per i singoli beni, assimilata a cessione.

In ogni caso non c'è nessuna assegnazione dalla società al socio superstite.

Sotto il profilo dell'imposta di registro manca un trasferimento che possa essere tassato con l'imposta per i trasferimenti.

Ignoro la ricostruzione della recente Cassazione, ma sono curioso di conoscerla.

diego podetti

----- Original Message -----

From: "Riccardo Cinque" <rcinque@notariato.net>

To: "Arturo Dalla Tana" <adallatana@notariato.net>; "Riccardo Menchetti" <rmenchetti@notariato.net>;
"Sigillo Lista" <sigillo@notariato.net>
Sent: Tuesday, June 17, 2008 7:52 PM
Subject: Re: Cassazione sul trasferimento di azienda all'unico socio

>o la sentenza si riferisce ad epoca in cui era prevista la tassazione
> proporzionale

> ----- Original Message -----

> From: "Arturo Dalla Tana" <adallatana@notariato.net>

> To: "Riccardo Menchetti" <rmenchetti@notariato.net>; "Sigillo Lista"

> <sigillo@notariato.net>

> Sent: Tuesday, June 17, 2008 7:20 PM

> Subject: Re: Cassazione sul trasferimento di azienda all'unico socio

>

>

>> Per l'art. 4 della tariffa le assegnazioni a soci sono assoggettate alle

>> stesse aliquote di cui alla lettera a). Che per i conferimenti significa

>> tassa fissa. E quel trasferimento è assegnazione, non cessione.

>> La Cassazione nel tributario non è ferratissima.

>> Arturo Dalla Tana

>>

>> ----- Original Message -----

>> From: "Riccardo Menchetti" <rmenchetti@notariato.net>

>> To: "Sigillo Lista" <sigillo@notariato.net>

>> Sent: Tuesday, June 17, 2008 7:15 PM

>> Subject: Cassazione sul trasferimento di azienda all'unico socio

>>

>>

>> LEggo su Italia Oggi di ieri che la CAss (15/05/2008 n.12213) ha

>> stabilito che il trasferimento dell'azienda all'unico socio rimasto di

>> società di persone a seguito della mancata ricostituzione di pluralità

>> dei soci, costituisce cessione di azienda dalla società al socio, con

>> conseguente tassazione al 3%.

>>

>> Domando: ma le assegnazioni ai soci non si tassano come i conferimenti

>> e quindi, per le aziende senza immobili, a tassa fissa?

>>

>> r.

>>

>>

>>

>

>

>